



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

Raddusa 24/04/2020

Spett.le

Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali
presso Ministero per lo Sviluppo Economico
pec: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Trasmissione Deliberazione di Consiglio Comunale.

In ottemperanza al Decreto Legge 23/12/2013 n. 145, si trasmette la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2020 avente ad oggetto: Riscossione coattiva delle entrate comunali – Scelta della modalità di gestione – Approvazione relazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Daniela Trovato Monastera



REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 04/03/2020	Oggetto: Riscossione coattiva delle Entrate Comunali – Scelta della modalità di gestione – Approvazione Relazione.
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **18:21** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **27/02/2020 prot. n. 2252**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Filippo Sberna**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **10** e assenti, sebbene invitati, n. **02**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA		X	9) COSENTINO EMILIO	X	
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA	X	
3) SBERNA FILIPPO	X		11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA	X	
5) MACALUSOG. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA		X			
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Ass. Giarrizzo**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Gretel Schillaci**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Macaluso G. S., Pagana C., Mancuso A.**

Illustra la proposta **il Presidente** Dott. Sberna, il quale ringrazia il Capo Area Carastro G. per il lavoro svolto, rimarca la necessità di perseguire l'interesse dell'Ente, tenuto conto delle basse percentuali di riscossione dei tributi da parte dell'Ente e al fine di non incorrere nella prescrizione degli stessi.

Il Presidente chiede, quindi, l'intervento del Capo Area Carastro G., al fine di fornire delucidazioni tecniche sul contenuto della proposta.

Il Consigliere **Cosentino E.**, chiesta ed ottenuta la parola, legge la relazione nella quale manifesta tutta la sua contrarietà rispetto alla proposta oggetto di discussione, che si allega al presente verbale, e che contiene alcune precisazioni e aggiunte rispetto al discorso fatto dallo stesso nella precedente seduta consiliare avente pari oggetto, dove lo stesso ribadisce la sua contrarietà alla proposta in oggetto, in quanto ritiene che, prima di riscuotere coattivamente i tributi, debbano essere attivati tutti i provvedimenti possibili, al fine di incentivare il pagamento.

Solo dopo aver intrapreso strade diverse e virtuose, l'Amministrazione sarà legittimata ad operare la scelta dell'affidamento in concessione della riscossione coattiva.

A seguire il Consigliere **Mancuso A.** legge il discorso che si allega al presente verbale.

Interviene il **Consigliere Macaluso** il quale chiede al Capo Area Carastro G. le motivazioni per le quali non è mai stata data attivazione alla rateazione dei tributi comunali, decorsi tre mesi dall'approvazione del regolamento, per la rateazione dei tributi comunali.

Il Capo Area Carastro G. preliminarmente chiarisce i contenuti della proposta, precisando che la riscossione coattiva è rivolta essenzialmente al recupero dei tributi dovuti nel 2013 e pertanto la stessa non riveste carattere vessatorio, nel contempo, al regolamento sulla rateazione non si è potuto dare attivazione a causa di un problema ormai superato, legato al pignoramento del conto corrente dedicato ai tributi comunali.

Il Consigliere **Pagana C.** chiede al Capo Area se i tributi riscossi andranno direttamente nelle casse del Comune o nel conto bancario della società che successivamente riverserà le somme al Comune. Il Consigliere **Mancuso A.** ritiene che, sebbene ci sia una così bassa percentuale di riscossione dei tributi, non sia necessario procedere alla scelta di affidare ad una società la riscossione dei tributi, in quanto, se ci sono così tanti vincoli nel regolamento sulla rateazione dei tributi, i cittadini fanno fatica ad accedere al beneficio della rateizzazione dei tributi. Il **Consigliere Mancuso A.** non ritiene che i cittadini non debbano pagare, ma occorre uno sforzo ulteriore da parte dell'Amministrazione, che è quello di ascoltare i cittadini.

Il Consigliere **La Mastra F.** interviene, mettendo in luce la responsabilità del Consiglio Comunale di fronte alla Corte dei Conti, innanzi alla quale il Consiglio è chiamato a rispondere del suo operato, e nel contempo chiede al Presidente la sospensione del Consiglio per 5 minuti. All'unanimità il Consiglio Comunale decide di riprendere i lavori alle 19:15.

Dopo la sospensione il Presidente rifà l'appello, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Sberna F., La Mastra F., Pagana C., Macaluso G., Schilirò S., Parlacino S., Cosentino E., Mancuso A., Macaluso N., Muni A.

Il Consigliere **Muni A.** dichiara di ritenersi contraria alla proposta, in quanto non ci sono solo i cittadini che non vogliono pagare, ma anche i cittadini che non possono pagare.

Il Consigliere **Macaluso N.** rende una dichiarazione a nome del gruppo di maggioranza, il quale, a seguito di confronto, si ritiene favorevole alla proposta in oggetto, a condizione che questa modalità di scelta della riscossione venga adottata per la durata di un anno allo scopo di valutarne gli effetti.

Il Presidente pone la proposta ai voti, che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 6

Voti contrari: 3 (Cosentino, Mancuso, Muni)

Astenuti: 1 (Macaluso S.)

Alle 19:23 il gruppo di minoranza abbandona l'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Tributi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Rilevato che nulla osta all'approvazione della proposta di cui in oggetto;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione allegata alla presente deliberazione e di trasmetterla all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, a mezzo pec;
- **di procedere** all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente ad uno dei soggetti iscritto presso l'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 466/1997, per la durata di un anno allo scopo di valutarne gli effetti;
- **di affidare** il servizio in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- **di demandare** al Responsabile del Settore Tributi l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Data: 28/01/2020	OGGETTO: Riscossione coattive delle Entrate comunali – Scelta della modalità di gestione – Approvazione Relazione
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Capo Area



Visto

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 28-01-2020



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 28-01-2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il comma 2, dell'art.2, del D.L. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1 luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'art.1, comma 3, possono deliberare di affidare, al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art.17, commi 3-bis e 3-ter del Decreto Legislativo 26.02.199, n.46, delle società da esse partecipate”*

Considerato che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate (tributarie e/o patrimoniali) utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n.602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Considerato inoltre che

- al momento il Comune non ha al proprio interno risorse umane sufficienti e sistemi informatici adeguati per poter svolgere autonomamente ed in maniera efficace l'attività di riscossione coattiva delle entrate;
- l'attività di riscossione richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile l'affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli Enti locali istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- la riscossione diretta risponde all'obiettivo di dare completa applicazione a quella semplificazione degli adempimenti tributari voluta dalla più recente legislazione in materia che permetta non solo di risparmiare sui costi dell'Ente, ma migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti

Constatato che:

- all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzione della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per garantire l'equità fiscale tra i contribuenti;

Evidenziato che:

- l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo principale la velocizzazione delle procedure di riscossione e pertanto la realizzazione degli importi accertati e mantenuti a bilancio nella gestione dei residui anche alla luce dei rilievi operati dalla Corte dei Conti ai Comuni in merito all'anzianità degli stessi;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per fronteggiare l'esigenza di incrementare le Entrate del Comune alla luce dei progressivi tagli ai trasferimenti da parte dello Stato

Considerata, altresì, la bassa percentuale di riscossione dell'Ente, che nel triennio 2016-2018, mediamente apri al **19,77%** come evidenziato nel seguente prospetto:

TARI			
ANNO	IMPORTO DA RISCOUTERE	IMPORTO RISCOSSO	% RISCOSSO
2016	383.132,47	208.057,19	54,30
2017	380.957,31	139.311,77	36,57
2018	424.751,00	97.420,93	22,94
TOTALE	1.188.840,78	444.789,89	37,41

ACQUEDOTTO			
ANNO	IMPORTO DA RISCOUTERE	IMPORTO RISCOSSO	% RISCOSSO
2016	357.690,62	230,37	0,06
2017	354.440,00	230,37	0,06
2018	353.279,28	471,06	0,13
TOTALE	1.065.409,90	931,80	0,09

TOTALE			
ANNO	IMPORTO DA RISCOUTERE	IMPORTO RISCOSSO	% RISCOSSO
TOTALE	2.254.250,68	445.721,69	19,77

Ritenuto, pertanto, di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ad uno dei soggetti di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs.446/97 iscritto presso il ministero delle Finanze in considerazione dell'atteso miglioramento della percentuale di riscossione dovuta sia alla maggior celerità delle fasi esecutive (percentuale di riscossione attesa media del 40%);

Atteso che in ottemperanza al comma 20, dell'art.34 D.L. 179/2012, convertito con le modificazioni della Legge 221/2012, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio, in quanto trattasi di servizio pubblico di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Visto il Decreto Legge 23 Dicembre 2013 n. 145, ed in particolare l'art. 13, comma 25-bis secondo cui la relazione illustrativa delle ragioni della sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta di cui al punto precedente deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;

Considerato che la proposta della presente deliberazione necessita del parere dell'Organo di Revisore economico-finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.239,

comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art.239, comma 1°, lett. b), con parere n. **03** del **05/02/2020** (allegato al presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e o indiretti sul bilancio dell'Ente;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, no 142. come recepita in Sicilia con Legge Regionale 11 dicembre 1991, no 48;

VISTO il Testo Unico Degli Enti Locali di cui al D. lgs. no 267 /2000;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, no 44;

VISTA la Legge Regionale 5 luglio 1997, no 23;

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2000, no 30;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare la relazione di cui in allegato e di trasmettere all'Osservatorio per i servizi Pubblici Locali, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, a mezzo PEC ;
2. Di procedere all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente ad uno sei soggetti iscritto presso l'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs.466/1997
3. Di affidare il servizio in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'adozione degli atti connessi alla presente deliberazione.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Publicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Daniela Trovato Monastra

Il Responsabile dell'Area 1
geom. Nunzio Ezio Cardaci

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gretel Schillaci

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n.179, art.34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARI E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI RADDUSA
Ente affidante	COMUNE DI RADDUSA
Modalità di affidamento	In applicazione dei principi del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Giosuè Carastro
Ente di riferimento	COMUNE DI RADDUSA (CT)
Modalità di affidamento	In applicazione dei principi del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Area/servizio	Area Riscossione tributi

SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all’ art. 34 comma 20 prevede che:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E’ perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli Enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest’ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l’affidamento a Società partecipate dall’Ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) Ricorso al mercato;
- b) Partenariato pubblico – privato istituzionalizzato;
- c) Affidamento in house.

Il quadro normativo della riscossione coattiva si presenta come di seguito descritto.

Attualmente, l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei Comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R.

29/09/1973 n. 602 (“Ruolo” affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 (c.d. “ingiunzione fiscale”).

Nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto

importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli Enti locali il Legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato Decreto Lgs. 46/1999 ha stabilito che "può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, delle Provincie, anche autonome, dei Comuni e degli altri Enti locali".

Inoltre l'art. 3 del D.Lgs. n. 112/1999 ha stabilito le modalità di procedura per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Successivamente, la Legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai Comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 D.Lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal D.P.R. 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

In seguito l'art. 2 del D. Lgs. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dalle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle Società da esse partecipate".

Inoltre dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle Società del gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'Ente pubblico economico, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Pertanto in base alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 può usare, per riscuotere coattivamente, il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera.

SEZIONE B- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.Lgs. 179/2012, fa riferimento agli "**obblighi di servizio pubblico e universale**", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad Imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 Aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini:

- Che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione;
- Che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti;
- Che il supporto sia trilaterale tra amministrazione, appaltatore o concessionario e utenti".

La Corte Costituzionale (sentenza n.325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e del grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interessi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali possiede le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica.

Per effetto del D.l: n. 193/2016, convertito con le modificazioni della legge 01 dicembre 2016 n. 225, è stata disposta la soppressione di Equitalia S.p.A: a far data dal 01/07/2017, salve ulteriori proroghe, con la conseguenza che gli Enti locali, in virtù del succitato D.Lgs. 446/199, porteranno decidere di:

- affidare le attività di riscossione spontanea e collettiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle Entrate operante per il tramite di un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (AdER);
- affidare a soggetti privati abilitati di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 tale compito;
- effettuare direttamente la riscossione coattiva.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per quanto concerne al situazione del Comune di Raddusa si rileva che non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un novo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (Funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali.

Si ritiene pertanto, opportuno e conveniente che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali venga affidata ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i così detti "Concessionari della riscossione".

Tale soluzione organizzativa risponde alla'esigenza di ricercare una maggiore flessibilità della gestione delle risorse umane superando la rigidità organizzativa derivante dall'assenza di professionalità specifica, mantenendo in capo all'Ente le fondamentali funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

L'offerta economica sarà valutata in termini di percentuale di aggio del concessionario, relativa alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate in questione

L'offerta tecnica sarà valutata in termini di esperienza professionale del concessionario, di personale addetto al servizio in questione, di efficienza degli strumenti informatici utilizzati per la gestione del database delle posizioni debitorie, del numero di canali di pagamento messo a disposizione dell'utenza.

